

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- attesa l'opportunità di un adeguamento normativo dell'art. 39, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare dell'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato:

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 39 Il tesseramento dei calciatori</p> <p>1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 30 aprile di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.</p>	<p>Art. 39 Il tesseramento dei calciatori</p> <p>1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.</p>

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro